

DELIBERAZIONE 1 ottobre 2019, n. 1196

**L.r. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva VIA 2011/92/UE come modificata dalla direttiva VIA 2014/52/UE;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale"), parte seconda;

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10, "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)";

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale, adottate in attuazione dell'art. 65 comma 3 della l.r. 10/2010:

deliberazione n. 160 del 23.2.2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento del procedimento coordinato di VIA e AIA di competenza regionale (art. 73 bis della l.r. 10/2010)";

deliberazione n. 283 del 16.3.2015 "Indirizzi operativi inerenti l'effettuazione dei controlli. Procedura di VIA di competenza regionale e partecipazione regionale ai procedimenti di VIA di competenza statale. Nucleo regionale di valutazione. Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla L.R.10/2010. Sintesi delle componenti ambientali, riferite ai fattori di cui all'art.40, interessate dal progetto", recante gli allegati A, B, C, D;

deliberazione n. 1175 del 9.12.2015 "DGR n. 283 del 16.3.2015: "Indirizzi operativi inerenti l'effettuazione dei controlli. Procedura di VIA di competenza regionale e partecipazione regionale ai procedimenti di VIA di competenza statale. Nucleo regionale di valutazione. Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla L.R.10/2010. Sintesi delle componenti ambientali, riferite ai fattori di cui all'art.40, interessate dal progetto". Modifiche Allegati B e C.";

deliberazione n. 410 del 10.5.2016 "D.lgs. 152/2006, parte seconda; l.r. 10/2010, titolo III: modalità di determinazione dell'ammontare degli oneri istruttori nonché modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale. Modifiche alla deliberazione n. 283 del 16.3.2015", recante gli allegati A, B, C, D;

deliberazione n. 1261 del 5.12.2016 "Modalità organizzative nonché indirizzi operativi volti ad individuare forme di snellimento e raccordo procedurale

per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010", recante l'allegato A;

Dato atto delle sopravvenute disposizioni normative: decreto legislativo 16.6.2017, n.104, di modifica della parte seconda del d.lgs. 152/2006;

legge regionale 25 maggio 2018, n. 25 e legge regionale 7.1.2019, n. 3, articoli 21 e 22, di modifica della l.r. 10/2010;

Dato altresì atto dei sopravvenuti decreti ministeriali:

D.M. n. 1 del 4.1.2018 del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui si provvede ad individuare le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS, di competenza dello Stato;

Decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n.47 del 2.2.2018, recante disposizioni concernenti le modalità di versamento degli oneri economici per le procedure di valutazione ambientale (VAS e VIA) di competenza statale e la relativa documentazione da presentare.

Rilevato che i suddetti decreti attengono alle procedure di VIA di competenza statale ma che costituiscono utile riferimento anche per le procedure di competenza regionale;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento delle deliberazioni attuative della l.r. 10/2010, in ragione delle sopravvenute disposizioni e in considerazione dell'esperienza maturata negli anni di applicazione delle medesime, nonché procedere alla unificazione delle disposizioni attuative in un unico atto deliberativo, per ragioni di semplificazione e trasparenza;

Ritenuto necessario in particolare:

procedere alla revoca della d.g.r. 160/2015, in quanto non più in linea con il quadro normativo afferente al provvedimento autorizzativo unico regionale di cui all'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 ed all'art. 73 bis della l.r. 10/2010;

procedere alla revoca delle d.g.r. 283/2015, 1175/2015, 410/2016 e 1261/2016, in quanto non più aggiornate alle sopravvenute disposizioni;

procedere conseguentemente alla approvazione di specifici allegati tematici, alla luce delle suddette disposizioni normative e dei suddetti decreti ministeriali, nonché alla luce della esperienza applicativa degli ultimi quattro anni;

Visti i seguenti allegati alla presente deliberazione:

allegato A - Modalità di determinazione e tariffe da applicare, con riferimento agli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della l.r. 10/2010;

allegato B - Modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti in materia di VIA, di cui alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e di cui alla l.r. 10/2010, di competenza regionale;

allegato C - Nucleo regionale di Valutazione – VIA (l.r. 10/2010, art. 47 bis);

allegato D – Schema di sintesi delle risultanze istruttorie in materia di valutazione di impatto ambientale, a supporto della Giunta regionale;

allegato E - Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla l.r. 10/2010;

allegato F - Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli (d.lgs. 152/2006, artt. 28 e 29; l.r. 10/2010, art. 55);

Ritenuto di dividerne i contenuti;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 12.9.2019;

A voti unanimi

#### DELIBERA

1. per i motivi espressi in narrativa, di approvare i seguenti allegati, parte integrante del presente atto;

allegato A - Modalità di determinazione e tariffe da applicare, con riferimento agli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della l.r. 10/2010;

allegato B - Modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti in materia di VIA, di cui alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e di cui alla l.r. 10/2010, di competenza regionale;

allegato C - Nucleo regionale di Valutazione – VIA (l.r. 10/2010, art. 47 bis);

allegato D - Schema di sintesi delle risultanze istruttorie in materia di valutazione di impatto ambientale, a supporto della Giunta regionale;

allegato E - Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 ed alla l.r. 10/2010;

allegato F - Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli in materia di VIA (d.lgs. 152/2006, artt. 28 e 29; l.r. 10/2010, art. 55);

2. di stabilire che le disposizioni contenute nell'allegato A si applicano alle istanze pervenute alla Regione Toscana a far data dalla pubblicazione del presente atto sul BURT; per le istanze pervenute prima di tale data, si applicano le disposizioni di cui all'allegato A alla d.g.r. 410/2016;

3. di stabilire che le disposizioni contenute nell'allegato B si applicano a far data dall'entrata in vigore del regolamento recante modifiche al d.p.g.r. 11 aprile 2017, n. 19/R; prima di tale data, si applicano le disposizioni di cui all'allegato B alla d.g.r. 410/2016;

4. di dare atto che le disposizioni contenute negli allegati al presente atto si applicano ai procedimenti di competenza regionale. I Comuni e gli Enti Parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti;

5. per i motivi espressi in narrativa, di revocare le proprie deliberazioni: 160/2015, 283/2015, 1175/2015, 410/2016 e 1261/2016, fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 2. e 3. del dispositivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

*Segreteria della Giunta*  
*Il Direttore Generale*  
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

**Allegato A****Modalità di determinazione e tariffe da applicare, con riferimento agli oneri istruttori di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010****1. Premessa**

1. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ("Norme in materia ambientale") all'art. 33 commi 1, 2 e 3 prevede quanto segue:

*"1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

*2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.*

*3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.";*

Il D.M. n. 1 del 4.1.2018 del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede ad individuare le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS, di competenza dello Stato.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n.47 del 2.2.2018 reca disposizioni concernenti le modalità di versamento degli oneri economici per le procedure di valutazione ambientale (VAS e VIA) di competenza statale e la relativa documentazione da presentare.

La legge regionale 12 febbraio 2010, n.10, "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)", all'art. 47 ter "Oneri istruttori", prevede quanto segue:

*"1. Ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 152/2006, il proponente dei progetti soggetti alle procedure di cui al presente titolo è tenuto a versare a favore dell'autorità competente una somma a fronte dei costi sostenuti dalla medesima per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, relative alle procedure di VIA disciplinate dalla presente legge.*

*2. La somma di cui al comma precedente è determinata nella misura massima dello 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, risultante dagli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione progettuale.*

*3. Per i procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento della somma di cui ai commi 1 e 2, nonché le relative modalità di corresponsione. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.*

*4. Nelle more dell'approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3, il proponente è tenuto a versare a favore dell'autorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare.*

*5. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni", titolo 3 "entrate extratributarie" del bilancio regionale.".*

2. Il presente Allegato A determina gli oneri istruttori di cui all'articolo 47 ter della L.R. 10/2010, nonché le relative modalità di versamento, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente regionale per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo.

3. Le modalità di determinazione degli oneri istruttori e le tariffe da applicare, contenute nel presente Allegato A, si riferiscono ai procedimenti di competenza regionale. I Comuni e gli Enti Parco Regionali provvedono a disciplinare le modalità di determinazione degli oneri istruttori e le tariffe, per i procedimenti di propria competenza, in conformità con i rispettivi ordinamenti.

## **2. Attestazione di pagamento e dichiarazione sostitutiva**

1. In allegato a ciascuna istanza di avvio del procedimento, con riferimento alle procedure di cui agli articoli da 4 a 8 del presente Allegato A, deve essere presentata alla Regione Toscana, Settore Valutazione di impatto ambientale - Valutazione ambientale strategica – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, della Direzione Ambiente ed Energia (Settore VIA):

a) l'attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori, versamento da effettuarsi con le modalità di cui al successivo articolo 10;

b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri di firma per la società proponente, ovvero, per i soggetti pubblici, dal titolare dell'ufficio pubblico che ha presentato l'istanza oppure dal responsabile unico del procedimento (RUP), e dovrà attestare il valore complessivo delle opere da realizzare e l'ammontare degli oneri istruttori.

## **3. Modalità di determinazione del valore complessivo delle opere da realizzare**

1. Il valore complessivo delle opere (lavori, impianti e altri interventi) da realizzare nell'ambito del progetto proposto, sia di iniziativa pubblica che privata, deve risultare dagli elaborati tecnico economici facenti parte della documentazione allegata all'istanza di avvio del procedimento.

2. Qualora nel corso dell'istruttoria dovesse emergere la necessità di apportare modifiche al progetto presentato all'avvio del procedimento, il proponente presenta gli elaborati tecnico economici aggiornati. Il valore complessivo delle opere aggiornato e l'eventuale ammontare a saldo degli oneri istruttori (ove il valore complessivo delle opere risulti aumentato), deve essere attestato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata nei modi e nelle forme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Il proponente presenta inoltre l'eventuale attestazione del versamento della differenza a saldo.

3. Tenuto conto del grado di approfondimento legato al livello di progettazione, delle differenziazioni dovute alle particolari tipologie d'intervento da realizzare, della natura pubblica o privata del progetto, il valore complessivo delle opere si articola comunque in "costo dei lavori" e "spese generali".

4. Ai fini del calcolo del "costo dei lavori", il proponente deve considerare la stima dettagliata di tutti gli interventi previsti per la realizzazione delle opere, incluse le opere di mitigazione e compensazione, le spese previste dallo Studio di Impatto Ambientale o dallo Studio Preliminare Ambientale (ivi incluse le misure di monitoraggio) e le opere connesse (anche queste ultime costituiscono oggetto della valutazione d'impatto ambientale). Si precisa, altresì, che il costo dei lavori dovrà essere comprensivo degli oneri per la sicurezza.

5. Nelle "spese generali", devono essere considerate: le spese per imprevisti, le spese per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura), le spese per rilievi, accertamenti ed indagini (ivi incluso ad esempio le spese per le attività di monitoraggio ambientale), le spese per allacciamenti a pubblici servizi, le spese per collaudo tecnico amministrativo, il collaudo statico ed altri

eventuali collaudi specialistici, le spese per attività di consulenza o di supporto, le spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, l'assistenza giornaliera e contabilità, le eventuali spese per commissioni giudicatrici, le spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, le spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del codice degli appalti, le spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto.

Al contrario, devono escludersi gli importi destinati alle espropriazioni, in quanto questi non concorrono a determinare "maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di impatto ambientale" e sono correlati a fattori estranei al valore complessivo dell'opera.

6. Tutte le somme di cui sopra sono da intendersi comprensive di I.V.A. con l'indicazione della corrispondente aliquota e/o della disposizione relativa all'eventuale esonero.

#### **4. Tariffa da applicare per le procedure di cui all'art. 73 bis della L.R. 10/2010 (provvedimento autorizzatorio unico regionale)**

1. Gli oneri istruttori sono determinati come segue: 0,5 per mille e del valore complessivo delle opere da realizzare, per quanto attiene l'istruttoria di VIA, svolta ai fini del rilascio del provvedimento unico. Restano ferme eventuali altre tariffe dovute per l'istruttoria da parte degli altri soggetti interessati al rilascio di autorizzazioni, intese pareri, concerti, nulla osta o atti di assenso richiesti.

2. Nel caso in cui nuove attività o nuovi impianti vengano collocati all'interno di fabbricati o strutture esistenti, deve essere computato il valore di stima dei fabbricati e delle strutture esistenti, su cui applicare la tariffa dello 0,1 per mille. Per le modifiche a fabbricati o strutture esistenti, si applica il comma 1 del presente articolo.

3. Gli oneri istruttori, ai fini VIA, non possono comunque risultare inferiori a Euro 1.000 (mille).

#### **5. Tariffa da applicare per le procedure di verifica di assoggettabilità**

1. Gli oneri istruttori sono determinati come segue: 0,25 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare e comunque nel limite massimo di Euro 10.000 (diecimila).

2. Nel caso in cui nuove attività o nuovi impianti vengano collocati all'interno di fabbricati o strutture esistenti, deve essere computato il valore di stima dei fabbricati e delle strutture esistenti, su cui applicare la tariffa dello 0,1 per mille. Per le modifiche a fabbricati o strutture esistenti, si applica il comma 1 del presente articolo.

3. Gli oneri istruttori non possono comunque risultare inferiori a Euro 500 (cinquecento).

#### **6. Tariffa da applicare per le procedure di verifica di ottemperanza e di verifica di attuazione, con riferimento alle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (D.Lgs. 163/2006) ricadenti negli allegati III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, per i quali le procedure di VIA sono di competenza della Regione Toscana**

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 4, 5 e 7, gli oneri istruttori sono determinati come segue:

a) verifica di ottemperanza, ai sensi dell'articolo 185, commi 4 e 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: Euro 25.000,00 (venticinquemila);



b) verifica di attuazione, ai sensi dell'articolo 185, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 0,25 per mille del valore complessivo delle opere, determinato sulla base del progetto esecutivo presentato a corredo dell'istanza della prima fase di verifica di attuazione.

2. L'importo di cui alla lettera b), del comma precedente, suddiviso per le annualità previste dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, determina la somma che dovrà essere versata entro il 30 gennaio di ogni anno.

3. Il presente articolo 6 si applica limitatamente ai progetti oggetto di procedure di VIA, avviate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 18.4.2016, n.50.

#### **7. Tariffa da applicare alle istanze di riesame e di proroga dei termini dei provvedimenti conclusivi**

1. Gli oneri istruttori sono determinati nella misura del 25% di quanto già versato a titolo di oneri istruttori ai fini VIA, nell'ambito del procedimento cui si riferisce il provvedimento di cui il proponente chiede il riesame complessivo.

2. Nei casi di cui all'articolo 56 della L.R. 10/2010, gli oneri istruttori sono determinati nella misura del 10% di quanto già versato a titolo di oneri istruttori ai fini VIA, nell'ambito del procedimento cui si riferisce il provvedimento di cui il proponente chiede la modifica della prescrizione.

3. Non si procede al versamento degli oneri istruttori in caso di rettifica del provvedimento conclusivo in conseguenza di errori nella formulazione del medesimo. Non si procede al versamento degli oneri istruttori in caso di procedimento di riesame, avviato d'ufficio o su istanza del proponente, in esito ad una Sentenza o un'Ordinanza del Giudice Amministrativo dalla quale risulti la soccombenza della Regione Toscana.

4. Nei casi di cui all'articolo 57 della L.R. 10/2010, gli oneri istruttori sono determinati:

- a) nella misura di Euro 500 (cinquecento), nel caso di proroga dei termini del provvedimento di VIA;
- b) nella misura di Euro 250 (duecentocinquanta), nel caso di proroga dei termini del provvedimento di verifica di assoggettabilità.

#### **8. Procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA avviate ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010**

1. Nel caso di procedure di verifica di assoggettabilità o di istruttorie di VIA avviate ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche gli oneri istruttori sono determinati nella misura dello 0,1 per mille del valore complessivo di tali opere o attività e comunque nel limite massimo:

- a) di Euro 4.000 (quattromila), nel caso di procedura di verifica di assoggettabilità;
- b) di Euro 8.000 (ottomila), nel caso di procedura di valutazione di impatto ambientale.

2. Per quanto riguarda le parti di opere o attività non interessate da modifiche, il valore complessivo è riferito al valore di stima delle strutture esistenti.

3. In ogni caso sono dovuti gli oneri con riferimento: alle spese per attività di consulenza o di supporto; alle spese relative alla redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale:

- nella misura dello 0,5 per mille (nel caso dell'istruttoria di VIA svolta nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale);
- nella misura dello 0,25 per mille (nel caso della procedura di verifica di assoggettabilità).

Le somme di cui sopra sono da intendersi comprensive di I.V.A. con l'indicazione della corrispondente aliquota e/o della disposizione relativa all'eventuale esonero.

4. Per quanto riguarda le parti di opere o attività interessate da modifiche progettuali, si applica quanto previsto ai precedenti articoli da 3 a 5.

5. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti, ai sensi del presente articolo, non possono comunque risultare inferiori ad Euro 400 (quattrocento) per la procedura di verifica di assoggettabilità e ad Euro 800 (ottocento) per la procedura di VIA.

#### **9. Restituzione degli oneri**

1. Ove le modifiche progettuali apportate nel corso dell'istruttoria comportino una diminuzione del valore complessivo delle opere non si procede alla restituzione degli oneri istruttori originariamente versati dal proponente.

2. L'esito negativo delle procedure di cui agli articoli da 4 a 8 del presente Allegato A, ovvero il ritiro della istanza da parte del proponente, non danno luogo alla restituzione degli oneri istruttori originariamente versati dal proponente.

3. Nel caso in cui l'istanza di avvio del procedimento sia giudicata dalla struttura operativa dell'Autorità competente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 241/1990, si procede alla restituzione degli oneri istruttori versati dal proponente, trattenendo una somma pari al 10% degli oneri versati, fino ad un massimo di Euro 1.000 (mille).

#### **10. Modalità di versamento**

1. Il versamento degli oneri istruttori avviene mediante bonifico su conto corrente intestato alla Regione Toscana, acceso presso l'Istituto di credito tesoriere. Le coordinate del conto corrente su cui effettuare il bonifico sono pubblicate e mantenute aggiornate sul sito web della Regione Toscana, all'indirizzo: [www.regione.toscana.it/via](http://www.regione.toscana.it/via).

2. Nella causale devono essere indicati: denominazione e partita IVA o codice fiscale del Soggetto proponente, titolo del progetto, riferimento all'art. 47 ter della L.R. 10/2010.

3. L'attestazione di pagamento deve essere allegata alla istanza di avvio del procedimento ovvero alla lettera di trasmissione della documentazione progettuale modificata nel corso dell'istruttoria.

#### **11. Oneri istruttori relativi alle attività estrattive**

1. Per quanto riguarda il calcolo del valore complessivo delle opere, relativamente alle attività estrattive, ci si deve riferire alle opere (impianti, lavori ed altri interventi) necessarie alle attività di coltivazione, come ad esempio: l'apertura della cava o miniera, la recinzione, la viabilità interna e di accesso, gli eventuali impianti di lavorazione, gli impianti di trattamento delle acque e gli altri presidi di tutela ambientale, le infrastrutture elettriche e di servizio, gli altri edifici ed impianti, eccetera, nonché gli interventi di dismissione e recupero ambientale.

#### **12. Casi particolari**

1. Ove il proponente di un progetto, sottoposto alle procedure di cui agli articoli da 4 ad 8 del presente allegato A, sia una struttura regionale non si provvede al versamento degli oneri istruttori.

2. Ove un progetto di opera pubblica sia finanziato a carico del bilancio regionale, seppure attuato da un Ente attuatore diverso dalla Regione (ad esempio: Autorità portuale regionale, Consorzio di bonifica, Comune,

Provincia, Città Metropolitana), non si provvede al versamento degli oneri istruttori. Nel caso un progetto sia finanziato solo in parte a carico del bilancio regionale, non si provvede al versamento degli oneri istruttori per la quota parte finanziata dal bilancio regionale.



**Allegato B****Modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti in materia di VIA, di cui alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e di cui alla l.r. 10/2010, di competenza regionale****1. Premessa**

1. La legge regionale 12 febbraio 2010, n.10, “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”, all'art. 65 “Disposizioni attuative delle procedure” comma 3, prevede che:

*“3. La Giunta regionale disciplina con proprie deliberazioni le modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni regionali. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.”;*

2. Le modalità organizzative contenute nel presente Allegato B si riferiscono ai procedimenti di competenza regionale. I Comuni e gli Enti Parco Regionali provvedono a disciplinare le modalità organizzative per i procedimenti di propria competenza in conformità con i rispettivi ordinamenti.

**2. Struttura operativa dell'Autorità competente (L.R. 10/2010, art. 47) – Disposizioni organizzative**

1. La struttura operativa per le procedure di VIA dell'Autorità competente Regione Toscana è il Settore Valutazione di impatto ambientale - Valutazione ambientale strategica – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, della Direzione Ambiente ed Energia (Settore VIA).

2. Sul sito web della Regione Toscana, all'indirizzo [www.regione.toscana.it/via](http://www.regione.toscana.it/via), sono pubblicati i fac-simile relativi alle istanze di avvio del procedimento ed agli avvisi al pubblico.

**3. Soglie relative ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 6, lettera d) - Indicazioni al proponente**

1. Per alcune tipologie progettuali, l'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 prevede soglie dimensionali al di sopra delle quali il progetto deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità, mentre al di sotto delle medesime il progetto non rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA.

2. Qualora sussista, per il progetto in esame, almeno una delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri riportati al paragrafo 4 dell'allegato al D.M. 30.3.2015 (G.U. dell' 11.4.2015, Serie Generale), le soglie dimensionali, ove previste, dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, sono ridotte del 50%.

3. Nel caso in cui il proponente, per il principio di leale collaborazione, richieda il parere della struttura operativa regionale in merito al campo di applicazione della normativa in materia di VIA, per quanto attiene ai progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, il proponente fornisce gli elementi che consentano alla struttura operativa la valutazione dei criteri di cui al paragrafo 4 dell'allegato al D.M. 30.3.2015.

**4. Verifica preliminare (D.Lgs. 152/2006, art. 5, comma 1 ed art. 6, comma 9; L.R. 10/2010, art. 58) – Indicazioni al proponente**

1. Nel caso il proponente intenda apportare modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, il medesimo presenta un'istanza e l'allegata documentazione presso la struttura operativa regionale.

2. La documentazione allegata all'istanza:

a) esplicita, a livello descrittivo e grafico, lo stato attuale o autorizzato e lo stato modificato nonché la motivazione delle modifiche progettuali richieste;

b) contiene gli elementi informativi previsti dai decreti attuativi di cui dall'art. 25 del D.Lgs. 104/2017, che saranno pubblicati sul sito web della Regione Toscana, all'indirizzo [www.regione.toscana.it/via](http://www.regione.toscana.it/via) ;

c) fornisce motivati elementi, utili ai fini delle valutazioni della struttura operativa regionale, con riferimento a quanto segue:

- la localizzazione o meno del progetto di modifica in area non contigua, rispetto al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione;
- se il progetto di modifica determina un cambiamento di tecnologia, rispetto al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, se tale eventuale cambiamento sia o meno da considerarsi, a giudizio del proponente, significativo e per quali motivazioni;
- se il progetto di modifica determina un incremento di dimensione, rispetto al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, se tale eventuale incremento sia o meno da considerarsi, a giudizio del proponente, significativo e per quali motivazioni;
- se il progetto di modifica determina un incremento dei fattori di impatto, rispetto al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, quali siano i fattori di impatto per i quali si determina un eventuale incremento (ad esempio: emissioni in atmosfera, scarichi idrici, produzione di rumore, vibrazioni e radiazioni, produzione di rifiuti, fabbisogno idrico, energetico e di materie prime, traffico indotto, eccetera), se tale eventuale incremento sia o meno da considerarsi, a giudizio del proponente, significativo e per quali motivazioni.

3. Il capo III del regolamento adottato con d.p.g.r. 11.4.2017 n.19/R contiene disposizioni di semplificazione volte a garantire il raccordo tecnico e istruttorio delle valutazioni inerenti la sostanzialità o non sostanzialità delle modifiche, nell'ambito della procedure di VIA, di AIA (autorizzazione integrata ambientale), di AUA (autorizzazione unica ambientale) e di autorizzazione unica rifiuti, di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006. In tali casi il proponente ha la facoltà di presentare una unica istanza di modifica alla struttura regionale autorizzante che provvederà d'ufficio ad acquisire il parere della struttura operativa regionale.

L'art. 11 del regolamento individua le modifiche che si considerano in ogni caso non sostanziali ai fini delle procedure di VIA.

**5. Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48) – Disposizioni organizzative ed indicazioni al proponente**

1. Il proponente, nell'istanza di avvio del procedimento, segnala le eventuali esigenze di riservatezza dei dati industriali, commerciali e naturalistici; segnala inoltre se uno o più elaborati contengono dati personali. Di tali elaborati il proponente fornisce una ulteriore copia digitale, destinata alla pubblicazione sul sito web regionale, in cui i dati riservati ed i dati personali sono oscurati in via permanente.

2. Nei casi di cui all'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 ed all'art. 48 comma 6 della L.R. 10/2010, l'archiviazione del procedimento è disposta con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA. Il procedimento si conclude con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

3. La verifica di assoggettabilità a VIA può essere condotta nell'ambito della procedura di VAS (art. 10 comma 4 del D.Lgs. 152/2006; art. 73 comma 2 della L.R. 10/2010). L'istanza di avvio del procedimento e l'avviso al pubblico, danno evidenza dell'integrazione procedurale.

**6. Procedura di definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali (D.Lgs. 152/2006, art. 20) – Disposizioni organizzative ed indicazioni al proponente**

1. Il proponente presenta alla struttura operativa un'istanza di avvio del procedimento.
2. Il procedimento si conclude con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

**7. Procedura di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (D.Lgs. 152/2006, art. 21) – Disposizioni organizzative ed indicazioni al proponente**

1. Il proponente, nell'istanza di avvio del procedimento, segnala le eventuali esigenze di riservatezza dei dati industriali, commerciali e naturalistici; segnala inoltre se uno o più elaborati contengono dati personali. Di tali elaborati il proponente fornisce una ulteriore copia digitale, destinata alla pubblicazione sul sito web regionale, in cui i dati riservati ed i dati personali sono oscurati in via permanente.
2. Il procedimento si conclude con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

**8. Provvedimento autorizzatorio unico regionale (D.Lgs. 152/2006 art. 27 bis; L.R. 10/2010 art. 73 bis) – Disposizioni organizzative ed indicazioni al proponente**

1. Il proponente, nell'istanza di avvio del procedimento, segnala le eventuali esigenze di riservatezza dei dati industriali, commerciali e naturalistici; segnala inoltre se uno o più elaborati contengono dati personali. Di tali elaborati il proponente fornisce una ulteriore copia digitale, destinata alla pubblicazione sul sito web regionale, in cui i dati riservati ed i dati personali sono oscurati in via permanente.
2. Nei casi di cui all'art. 27 bis, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 ed agli artt. 53 e 73 bis comma 3 della L.R. 10/2010, l'inchiesta pubblica è indetta con deliberazione della Giunta Regionale.
3. Nei casi di cui all'art. 54 della L.R. 10/2010, il contraddittorio è indetto con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.
4. L'archiviazione del procedimento, nei casi previsti dall'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, è disposta con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA. Nel caso in cui il proponente ritiri l'istanza di avvio del procedimento, l'archiviazione del procedimento è disposta con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

**9. Modifica di prescrizioni (L.R. 10/2010, art. 56) – Indicazioni al proponente**

1. Nei casi di cui alla L.R. 10/2010, art. 56, il proponente presenta un'istanza e l'allegata documentazione presso la struttura operativa, la quale provvede a mettere la documentazione a disposizione dei Soggetti competenti in materia ambientale. La documentazione depositata deve contenere, oltre alla descrizione ed alle motivazioni delle richieste modifiche alla prescrizione, specifiche argomentazioni secondo le quali, a giudizio del proponente, la prescrizione così come modificata assicurerà analogo ed adeguato livello di tutela ambientale, rispetto alla prescrizione come originariamente formulata.

**10. Proroga dei termini (L.R. 10/2010, art. 57) - Indicazioni al proponente**

1. Nei casi di cui alla L.R. 10/2010, art. 57, il proponente presenta un'istanza e l'allegata documentazione presso la struttura operativa, la quale provvede a mettere la documentazione a disposizione dei Soggetti competenti in materia ambientale. La documentazione depositata deve contenere: le ragioni per le quali non è stato possibile ultimare i lavori nei tempi previsti dal progetto ovvero dal provvedimento conclusivo della procedura in materia di VIA svolta; la descrizione e la rappresentazione grafica dello stato di avanzamento dei lavori, il cronoprogramma per l'ultimazione degli stessi e la quantificazione della proroga richiesta; l'aggiornamento del quadro di riferimento programmatico ed ambientale, rispetto a quanto valutato nel provvedimento conclusivo a suo tempo adottato.

**11. Partecipazione regionale alle procedure di VIA di competenza statale (L.R. 10/2010, art. 63) - Disposizioni organizzative**

1. Ove, nella documentazione presentata dal proponente al Ministero dell'Ambiente, non siano trattati gli aspetti socio economici relativi al progetto in esame, la struttura operativa regionale propone al Ministero suddetto la richiesta al proponente di un elaborato contenente l'esame delle ricadute socio economiche del progetto sul territorio.

**12. Impatti interregionali (D.Lgs. 152/2006, art. 30; L.R. 10/2010, art. 62) - Disposizioni organizzative**

1. Procedure interregionali. Se un progetto ricade anche sul territorio di una regione confinante le procedure ed i relativi provvedimenti conclusivi sono effettuati d'intesa tra le regioni interessate. Il proponente provvede a depositare la documentazione ed ai relativi adempimenti, secondo le modalità previste dalla normativa delle regioni coinvolte.

2. Partecipazione della Regione Toscana alle procedure di competenza di una regione confinante. Nel caso in cui un progetto localizzato sul territorio di una regione confinante determini impatti sul territorio toscano, la Regione Toscana esprime il proprio parere in materia di VIA alla regione confinante.

3. Partecipazione di una regione confinante alle procedure di competenza della Regione Toscana. La struttura operativa richiede il parere in materia di VIA all'Autorità competente ed agli enti locali della regione confinante, interessati dagli impatti di un progetto localizzato in Toscana.

**13. Quadri prescrittivi - Disposizioni organizzative**

1. I quadri prescrittivi in materia di VIA, contenuti nel provvedimento di verifica di assoggettabilità e nel provvedimento autorizzatorio unico, sono articolati in prescrizioni, ovvero misure necessarie alla mitigazione, alla compensazione ed al monitoraggio degli impatti ambientali negativi e significativi individuati nel corso dell'istruttoria;

2. I quadri prescrittivi sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) aspetti generali e programmatici;
- b) aspetti progettuali;
- c) aspetti ambientali, categoria a sua volta suddivisa nei fattori ambientali di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 152/2006.

3. Nel caso del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il quadro prescrittivo relativo alla VIA è tenuto separato dal quadro prescrittivo relativo ad ogni titolo abilitativo rilasciato.

4. In ogni prescrizione impartita viene indicato il momento in cui la prescrizione deve essere ottemperata a cura del proponente:

- a) in fase *ante-operam* (ad esempio: ai fini dell'autorizzazione o della approvazione del progetto; prima dell'avvio dei lavori – se è necessario l'apporto collaborativo dell'impresa appaltatrice);
  - b) in fase di corso d'opera (ad esempio durante le attività di cantiere per la realizzazione del progetto, oppure durante la rimozione del cantiere);
  - c) in fase *post operam* (ad esempio: durante il pre-esercizio del progetto; oppure durante l'esercizio del medesimo; oppure durante la dismissione del medesimo).
- Ogni prescrizione riporta il Soggetto competente al controllo.

5. Il provvedimento conclusivo del procedimento può inoltre contenere:

- b) raccomandazioni, ovvero misure che, pur non necessarie alla mitigazione, alla compensazione ed al monitoraggio degli impatti ambientali negativi e significativi, contribuiscono ad incrementare la sostenibilità ambientale del progetto;
- c) riferimenti alla pertinente normativa ambientale ovvero alla pertinente disciplina degli strumenti di pianificazione.

6. Per quanto riguarda la proposta di quadro prescrittivo che può venire formulata dalla Regione Toscana al Ministero dell'Ambiente, nell'ambito delle procedure di VIA di competenza statale, ci si riferisce al D.M. 24.12.2015 (G.U. Serie Generale del 21.1.2016).

#### **14. Documentazione - Indicazioni al proponente**

1. L'istanza deve essere firmata da un Soggetto in possesso dei poteri di firma per la Società proponente, ovvero, per i soggetti pubblici, dal titolare dell'ufficio pubblico che ha presentato l'istanza oppure dal responsabile unico del procedimento (RUP).

2. Per quanto riguarda la documentazione presentata a corredo dell'istanza, gli elaborati devono essere firmati da professionisti abilitati. Gli elaborati devono essere presentati in duplice copia:

- una copia digitale in formato pdf o analogo formato aperto;
- una copia digitale firmata digitalmente dal redattore (ad esempio: .p7m). Nel caso venga presentato un elaborato recante la firma scannerizzata del redattore, tale elaborato deve essere accompagnato da copia del documento di identità del redattore medesimo.

3. Il proponente deve effettuare il controllo di leggibilità dei file depositati.

La copia digitale in formato pdf o analogo formato aperto deve essere conforme a quella trasmessa con firma digitale.

Le copie digitali, nei due formati suddetti, devono contenere l'elenco degli elaborati recante il corrispondente nome del file (ad esempio: *file 001= Relazione geologica*).

#### **15. Indicazioni in merito alle cave di prestito ( L.R. 10/2010, artt. 45, 45 bis e 45 ter) - Disposizioni organizzative ed indicazioni al proponente**

1. Per le cave di prestito necessarie al fine di realizzare opere pubbliche sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità o VIA, di norma il progetto dell'opera pubblica comprende anche il progetto della cava di prestito e la valutazione degli impatti della cava avviene all'interno della procedura di valutazione concernente l'opera pubblica.

2. Nel caso di cave di prestito che non sono sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità o di VIA assieme all'opera pubblica cui si riferiscono, ai sensi del comma 1, le medesime sono soggette a procedura di verifica o di VIA di competenza regionale, comunale o dell'Ente Parco regionale, analogamente a quanto avviene per le cave ordinarie, a seconda della localizzazione, della dimensione e del quantitativo annuo di materiale estratto.

**16. Casi di improcedibilità dell'istanza di avvio del procedimento - Disposizioni organizzative**

1. Nel caso in cui l'istanza di avvio del procedimento sia giudicata dalla struttura operativa irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 241/1990, la medesima viene archiviata con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

**17. Indicazioni al proponente in merito alla documentazione da presentarsi ai fini dell'avvio delle procedure di VIA postuma di competenza regionale (d.lgs. 152/2006, art. 29, comma 3 e l.r. 10/2010, art. 43 comma 6) - Indicazioni al proponente****a) Premessa**

1. In applicazione dell'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2011, in occasione del rinnovo di autorizzazioni o concessioni, in quanto gli atti vigenti sono giunti a scadenza, sono soggetti alle procedure di VIA (verifica di assoggettabilità o valutazione di impatto ambientale) le attività (opere, impianti, installazioni o altri interventi) per le quali, all'epoca del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, non sia stata effettuata alcuna valutazione e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA.

2. Il regolamento regionale adottato con d.p.g.r. n. 19/R del 11.4.2017, prevede disposizioni particolari per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e VIA postume. Tali disposizioni sono relative sia alle procedure di competenza regionale che alle procedure di competenza dei Comuni e degli Enti Parco regionali.

3. L'art. 29 comma 3 del d.lgs. 152/2006 prevede lo svolgimento di procedure postume in materia di VIA, nell'ambito delle attività afferenti al sistema sanzionatorio.

4. Con d.g.r. n. 931 del 22.7.2019 sono state adottate le linee guida procedurali per lo svolgimento dei procedimenti di VIA postuma di competenza regionale, di cui all'art. 29, comma 3, del d.lgs. 152/2006 ed all'art. 43, comma 6, della l.r. 10/2010.

**b) Documentazione relativa alla procedura di valutazione di impatto ambientale postuma**

1. Per quanto riguarda il progetto da allegare all'istanza, il proponente presenta:

a) per quanto attiene le opere e gli impianti esistenti, la rappresentazione grafica e la descrizione delle strutture e del relativo funzionamento, limitatamente agli aspetti che non siano già contenuti nella eventuale documentazione già predisposta ai fini del rinnovo autorizzativo o concessorio;

b) per quanto attiene alle eventuali modifiche ad opere ed impianti, gli elaborati grafici e descrittivi delle strutture e del relativo funzionamento, limitatamente agli aspetti che non siano già contenuti nella eventuale documentazione già predisposta ai fini del rinnovo autorizzativo o concessorio.

2. Per quanto riguarda lo studio di impatto ambientale da allegare all'istanza, limitatamente agli aspetti che non siano già contenuti nella eventuale documentazione già predisposta ai fini del rinnovo autorizzativo o concessorio, il proponente presenta:

a) per quanto attiene le opere e gli impianti esistenti, la descrizione degli impatti, anche sulla base dei dati di monitoraggio raccolti negli anni di esercizio;

b) per quanto attiene alle eventuali modifiche ad opere ed impianti, la descrizione degli impatti, sulla base di stime e previsioni.

Devono essere presi in esame gli impatti, a livello cumulativo, tra le eventuali modifiche e le opere e gli impianti esistenti.

3. A completamento della specifica documentazione di cui ai commi 1 e 2, il proponente presenta la eventuale documentazione già predisposta ai fini del rinnovo autorizzativo o concessorio.



4. In ogni caso devono essere presentati:

- a) ai fini della partecipazione del pubblico, la sintesi non tecnica;
- b) l'esame delle ricadute socio-economiche dell'attività in esame sul territorio;
- c) l'inquadramento programmatico e vincolistico relativo all'opera o impianto.

c) Documentazione relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità postuma

1. Per quanto riguarda gli aspetti progettuali dello studio preliminare ambientale da allegare all'istanza, il proponente presenta:

- a) per quanto attiene le opere e gli impianti esistenti, la rappresentazione grafica e la descrizione delle caratteristiche e del relativo funzionamento, limitatamente agli aspetti che non siano già contenuti nella eventuale documentazione già predisposta ai fini del rinnovo autorizzativo o concessorio;
- b) per quanto attiene alle eventuali modifiche ad opere ed impianti, gli elaborati progettuali grafici e descrittivi delle caratteristiche e del relativo funzionamento, limitatamente agli aspetti che non siano già contenuti nella eventuale documentazione già predisposta ai fini del rinnovo autorizzativo o concessorio.

2. Per quanto riguarda gli aspetti ambientali dello studio preliminare ambientale da allegare all'istanza, limitatamente agli aspetti che non siano già contenuti nella eventuale documentazione già predisposta ai fini del rinnovo autorizzativo o concessorio, il proponente presenta:

- a) per quanto attiene le opere e gli impianti esistenti, la descrizione degli impatti, anche sulla base dei dati di monitoraggio raccolti negli anni di esercizio;
- b) per quanto attiene alle eventuali modifiche ad opere ed impianti, la descrizione degli impatti, sulla base di stime e previsioni.

Devono essere presi in esame gli impatti, a livello cumulativo, tra le eventuali modifiche e le opere e gli impianti esistenti.

3. A completamento della specifica documentazione di cui ai commi 1 e 2, il proponente presenta la eventuale documentazione già predisposta ai fini del rinnovo autorizzativo o concessorio.

4. In ogni caso deve essere presentato l'inquadramento programmatico e vincolistico relativo all'opera o impianto.

**Allegato C****Nucleo regionale di Valutazione – VIA (L.R. 10/2010, art. 47 bis)****1. Premessa**

Il presente allegato disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo regionale di Valutazione, previsto dall'art. 47 bis della L.R. 10/2010.

**2. Funzioni del Nucleo**

Il Nucleo regionale di valutazione - VIA, di seguito denominato “Nucleo”, è un organo interno a competenza tecnica con il compito di supportare la Giunta Regionale ai fini dell'espressione del proprio parere al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 10/2010, nell'ambito delle procedure di VIA di competenza statale. In particolare il Nucleo è coordinato dalla struttura operativa di cui all'art. 47, comma 1, della L.R.10/2010 e conclude l'istruttoria interdisciplinare svolta dalla medesima.

Il Nucleo opera in casi di particolare complessità delle valutazioni da svolgere sul progetto in esame. Si considerano complesse le valutazioni relative a progetti:

- a) interessanti un'area geografica ampia ed una popolazione numerosa;
- b) inerenti nuove infrastrutture di interesse nazionale;
- c) per i quali l'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 prevede la presentazione della valutazione di impatto sanitario;
- d) per i quali l'istruttoria interdisciplinare ha evidenziato il possibile mancato rispetto degli standard di qualità ambientale stabiliti dalla normativa comunitaria;
- e) per i quali – a giudizio della struttura operativa – è necessario un confronto simultaneo tra più soggetti coinvolti nell'istruttoria.

L'attività svolta dai componenti del Nucleo è a titolo gratuito, senza alcun onere aggiuntivo sul bilancio regionale.

**3. Composizione e coordinamento del Nucleo**

Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, il Nucleo è composto, oltre che dal responsabile del Settore regionale competente in materia di VIA, dai responsabili delle strutture regionali, sulla base delle competenze alle medesime attribuite e/o derivanti dalla normativa vigente, dal rappresentante di IRPET (in relazione ai profili socio economici interessati dal progetto in valutazione), dal responsabile del Dipartimento della Prevenzione delle Aziende Sanitarie interessate nonché dal responsabile dal Settore di ARPAT competente in materia di VIA.

Il Nucleo è coordinato dalla struttura operativa regionale, che lo presiede e ne individua i componenti, per ogni progetto in valutazione, sulla base delle componenti ambientali interessate dal progetto medesimo, in fase di realizzazione, di esercizio e di dismissione.

Al Nucleo, sulla base del progetto in valutazione, possono essere eventualmente convocati, in qualità di invitati, il proponente del progetto, ulteriori Uffici ed Agenzie regionali e Soggetti pubblici con competenze in materia di ambiente e salute pubblica, al fine di fornire elementi informativi utili ai fini istruttori.

**4. Presidente e segreteria del Nucleo**

Le funzioni di Presidente del Nucleo sono svolte dal dirigente responsabile del Settore regionale competente in materia di VIA.

Nell'esercizio delle proprie funzioni e con riferimento ai procedimenti in essere, il Presidente:

- a) stabilisce le date delle riunioni, ne determina l'ordine del giorno e ne trasmette le convocazioni;
- b) organizza i lavori istruttori;
- c) dirige i lavori del Nucleo e ne disciplina la discussione.

Il Presidente assicura le funzioni di segreteria al Nucleo attraverso la struttura operativa regionale.

#### **5. Convocazione e ordine del giorno delle riunioni del Nucleo**

Le riunioni del Nucleo sono convocate dal Presidente, almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare urgenza, mediante lettera di convocazione, inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), nella quale sono indicati: la data, l'ora, il luogo della riunione, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, gli eventuali altri Soggetti invitati alla riunione.

Allegato alla convocazione del Nucleo, il Presidente invia un documento istruttorio che tiene conto dei contributi tecnici acquisiti, nonché delle eventuali osservazioni del pubblico e delle eventuali controdeduzioni acquisite dal proponente, e contiene ogni elemento utile ai fini dei lavori del Nucleo; tale documento costituirà la base per la discussione del Nucleo stesso.

#### **6. Svolgimento delle sedute del Nucleo**

Ciascun componente del Nucleo, convocato alla Riunione, deve sempre assicurare la propria partecipazione, anche se ha precedentemente fatto pervenire contributi scritti, in quanto la riunione del Nucleo costituisce momento di confronto finalizzato a pervenire ad una posizione regionale unitaria, necessario supporto per una decisione finale informata da parte della Giunta Regionale.

In caso di impedimento personale, ciascun componente il Nucleo può delegare un dirigente o funzionario assegnato alla propria struttura quale sostituto per la partecipazione alle riunioni dell'organo. Il delegato assicura le stesse competenze professionali del componente sostituito.

L'assenza non giustificata da parte di un componente del Nucleo comporta la segnalazione al Direttore Generale competente da parte del Presidente.

Il proponente del progetto in valutazione e gli altri Soggetti eventualmente invitati partecipano alla prima parte della Riunione del Nucleo, illustrativa e ricognitiva, mentre alla discussione finale ed alla decisione partecipano esclusivamente i componenti del Nucleo.

Il Nucleo può esprimere il proprio parere alla Giunta Regionale solo nel caso in cui siano presenti alla Riunione la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui alla Riunione non sia presente la maggioranza dei componenti, il Presidente aggiorna la decisione ad una successiva Riunione.

#### **7. Verbalizzazione delle sedute del Nucleo**

La segreteria del Nucleo redige un verbale di ogni riunione, sottoscritto dai componenti del Nucleo presenti. Dal verbale conclusivo risulta, sulla base della documentazione agli atti del procedimento e della discussione svolta, il parere tecnico reso alla Giunta Regionale.

Ciascun componente si esprime in merito alle materie di propria competenza.

I verbali sono raccolti e conservati agli atti a cura della segreteria del Nucleo.

**Allegato D****Schema di sintesi delle risultanze istruttorie in materia di valutazione di impatto ambientale, a supporto della Giunta regionale**

1) Sintesi delle conclusioni istruttorie relative alle componenti ambientali interessate dal progetto

<b><i>Componenti ambientali interessate dal progetto in valutazione</i></b>	<b><i>Soggetti che hanno espresso contributi istruttori / pareri di competenza</i></b>	<b><i>Conclusioni dell'istruttoria tecnica</i></b>
Atmosfera		
Ambiente idrico, suolo e sottosuolo		
Flora, vegetazione, fauna ecosistemi		
Paesaggio e beni culturali		
Rumore e vibrazioni		
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti		
Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche		
Salute pubblica		
Beni materiali (infrastrutture, attività produttive, attività agricole, ecc.)		
<b><i>Proposta di provvedimento conclusivo elaborata in base alle risultanze dell'istruttoria tecnica</i></b>		

2) Elementi di valutazione per la ponderazione degli interessi pubblici coinvolti

<i><b>Aspetti socio - economici</b></i>	<i><b>Informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria</b></i>
Ricaduta occupazionale	
Benefici economici per il territorio	
Ricadute economiche indirette sul territorio	

**Allegato E****Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 ed alla l.r. 10/2010**

**1. OGGETTO:** D.Lgs. 152/2006, parte seconda; L.R.10/2010. Procedimento di ..... relativo al progetto “.....”, nel Comune di ..... (....).  
Proponente: .....

**2. NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO** (eventuali richiami alle norme, ai piani ed ai programmi, ai quali si riferisce il parere o il contributo)

**3. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHE' ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTT. 4 E 5 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.152/2006, DI COMPETENZA DEL SOGGETTO CHE SCRIVE** (tra le seguenti):

aspetti programmatici;

aspetti progettuali;

aspetti ambientali:

componente Atmosfera;

componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo;

componente Flora, vegetazione, fauna ecosistemi;

componente Paesaggio e beni culturali;

componente Rumore e vibrazioni;

componente Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;

componente Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche;

componente Salute pubblica;

componente Beni materiali (infrastrutture, attività produttive, attività agricole, ecc.);

componente Aspetti socio-economici.

**4. CONCLUSIONI**

(A seguito dell'istruttoria e delle valutazioni svolte può essere proposta la richiesta di integrazioni ovvero espressa la posizione finale del Soggetto che scrive. La richiesta di integrazioni può essere effettuata una sola volta nel corso del procedimento. A seguito del deposito delle integrazioni può tuttavia essere messo in evidenza che le integrazioni depositate non danno risposta a quanto a suo tempo richiesto)

**A) Richiesta di integrazioni**

(Specificare gli aspetti da integrare con riferimento a:

aspetti programmatici;

aspetti progettuali;

aspetti ambientali:

componente ambientale ...;

componente ambientale ....)

**B) Parere / contributo tecnico istruttorio conclusivo**

1. **Favorevole** , (eventuale) con le seguenti prescrizioni , (sulla base dell'istruttoria e delle valutazioni specifiche evidenziate in precedenza):

aspetti programmatici;

aspetti progettuali;

aspetti ambientali:

componente Atmosfera;

componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo;

componente Flora, vegetazione, fauna ecosistemi;

componente Paesaggio e beni culturali;



*componente Rumore e vibrazioni;*  
*componente Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;*  
*componente Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche;*  
*componente Salute pubblica;*  
*componente Beni materiali (infrastrutture, attività produttive, attività agricole, ecc.);*  
*componente Aspetti socio-economici*

*(oppure)*

2. Sfavorevole (sulla base dell'istruttoria e delle valutazioni specifiche evidenziate in precedenza).

Il/La Responsabile  
(Firma)

**Allegato F****Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli in materia di VIA (D.Lgs. 152/2006, artt. 28 e 29; L.R. 10/2010, art. 55)****1. Procedimenti di competenza regionale**

1. La verifica di ottemperanza alle condizioni o prescrizioni ambientali ai fini VIA, contenute nel provvedimento di verifica o nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, si svolge sulla base di specifica documentazione presentata dal proponente.

2. Ogni prescrizione recata dal provvedimento indica il momento amministrativo nel quale svolgere la eventuale verifica di ottemperanza:

a) fatti salvi i casi disciplinati dall'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006, ove la verifica di ottemperanza si svolga con riferimento al rilascio del titolo abilitativo o alla approvazione del progetto, il proponente presenta l'istanza di verifica e la relativa documentazione unitamente alla istanza ed agli elaborati necessari ai fini abilitativi o approvativi e la verifica di ottemperanza è svolta nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio del titolo abilitativo o alla approvazione del progetto;

b) nel caso la verifica di ottemperanza si svolga con riferimento al momento della consegna o dell'avvio dei lavori, il proponente presenta una specifica istanza e la relativa documentazione al soggetto competente indicato nella specifica prescrizione. Nel caso la verifica di ottemperanza sia di competenza della struttura operativa di cui all'art. 47 della l.r. 10/2010, gli esiti sono adottati con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

3. Ogni prescrizione recata dai provvedimenti di cui al comma 1 indica il momento del ciclo di vita del progetto nel quale svolgere l'eventuale controllo. I controlli possono avvenire durante i lavori di realizzazione del progetto, durante la fase di esercizio o durante la fase di dismissione e di recupero ambientale.

4. Nei casi di cui all'art. 55 comma 7 della L.R. 10/2010, l'istituzione dell'osservatorio ambientale è disposta nell'ambito del provvedimento di verifica o del provvedimento autorizzatorio unico regionale. Nel caso la necessità della istituzione dell'osservatorio venisse ravvisata, dall'Autorità competente, successivamente alla adozione dei provvedimenti conclusivi, tale istituzione è disposta con deliberazione della Giunta regionale per quanto attiene la valutazione di impatto ambientale e con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA per quanto riguarda la procedura di verifica di assoggettabilità.

5. In applicazione dell'art.55 comma 3 della l.r. 10/2010, i soggetti pubblici ivi indicati sono individuati in base alle specifiche competenze in materia di rilascio di autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi, nonché in materia di vigilanza, monitoraggio controllo, con riferimento ai fattori ambientali di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del d.lgs. 152/2006.

**2. Procedimenti di competenza statale**

1. Per quanto riguarda i procedimenti di verifica e di VIA o di provvedimento unico di competenza statale, nell'ambito dei quali la Regione Toscana può esprimere un parere ai sensi dell'articolo 63 della L.R.10/2010, le competenze in materia di vigilanza e controllo sono in capo al Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare.

2. Ove il Ministero dell'Ambiente, nel provvedimento di verifica, di VIA o nel provvedimento unico, intenda avvalersi della Regione Toscana per la verifica di ottemperanza, la vigilanza ed il controllo di alcune prescrizioni (limitatamente ai casi in cui alla Regione siano attribuite, dalla vigente normativa, competenze specifiche in ordine all'attività oggetto di verifica, vigilanza o controllo), gli esiti delle attività nonché le eventuali violazioni rilevate sono comunicate al Ministero dell'Ambiente, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs.152/2006.